



Cert. No. 5573
ISO 9001:2008
OHSAS 18001

ALLEGATO N. 6

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**DEL SERVIZIO DI POTATURA DEL VERDE PUBBLICO
DEL COMUNE DI LUCCA PER L'ANNO 2016 (1° SEMESTRE)
(N. CIG: Z4917D1A97)**

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA

Pag. 1

ART.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di potatura del verde pubblico sul territorio del Comune di Lucca, meglio precisato nell'allegato B al presente Capitolato speciale d'appalto.

L'elenco sommario delle operazioni, delle attrezzature e della manodopera con relativi prezzi base unitari di cui all'allegato B del presente Capitolato speciale d'appalto si intende accettato dalle imprese partecipanti.

L'appaltatore dovrà eseguire anche interventi con la tecnica del tree climbing.

Gli interventi dovranno essere eseguiti da personale qualificato e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza (art. 116 D.Lgs 81/08 e s.m.).

E' consentito l'impiego di climber socio o dipendente dell'appaltatore ovvero soggetto qualificato che svolge attività in subappalto ai sensi e nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.

ART. 2 -IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 36.847,00 (euro trentaseimilaottocentoquarantasette/00) oltre IVA cui sono da aggiungere € 500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza "da interferenza" è pari zero (Det. Avcp 03/2008).

ART. 3 – D.U.V.R.I.

La S.A. non ha predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) posto che non si rilevano "contatti rischiosi" tra il personale della committente o di altra impresa e quello dell'appaltatore.

Resta salvo l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi (DVR) specifici dell'attività svolta non riferibili alle interferenze e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata fino al 30.06.2016 con decorrenza dalla stipula del contratto ovvero dalla comunicazione di Sistema Ambiente S.p.A. di affidamento in via d'urgenza del servizio in oggetto nelle more della stipula del contratto e scadrà a pieno diritto senza obbligo di disdetta e preavviso.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto con il conseguente affidamento del servizio, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante e comunque

per un periodo non eccedente ad un trimestre a far data di scadenza dell'appalto (c.d. proroga tecnica) mantenendo inalterate le condizioni contrattuali pattuite, le caratteristiche tecniche ed i livelli dei servizi offerti. In tale ipotesi, gli interventi dovranno essere effettuati ai medesimi prezzi e condizioni.

L'appalto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni del presente capitolato, qualora permesso dalle disposizioni legislative in vigore al momento della scadenza.

ART. 5 – INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE, POTATURE PIANTE E RIMOZIONE

Gli interventi che formano oggetto dell'appalto sono quelli richiamati nel Computo metrico estimativo (Allegato B al presente capitolato speciale d'appalto).

La descrizione degli interventi contenuta nel computo metrico estimativo è data a titolo indicativo allo scopo di redigere un quadro sinottico delle prestazioni da eseguire.

Sistema Ambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 311, comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06 e s.m.) ha facoltà di introdurre quelle varianti che ritenesse necessarie ai fini della buona riuscita e dell'economia degli interventi, senza che la ditta esecutrice del servizio possa, per tale motivo, avanzare pretese di compensi di qualsiasi specie che non siano quelli contrattuali.

Gli interventi di potatura, abbattimento e ripulitura dal secco ecc., dovranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di piattaforme elevatrici di adeguate dimensioni.

Il personale dovrà essere munito di adeguati dispositivi di sicurezza in regola con le vigenti normative e dovrà essere garantita l'adeguatezza e la capacità di svolgimento delle operazioni necessarie (vedi Regole di sicurezza, Allegato A al presente capitolato speciale d'appalto).

All'atto della consegna del servizio dovrà essere prodotto l'elenco del personale deputato a tali operazioni e dovrà essere immediatamente comunicata alla S.A. qualsiasi modifica relativa a detto personale.

Le potature dovranno essere effettuate a regola d'arte, senza compromettere lo stato di sviluppo delle piante, avendo cura di preservare l'aspetto gradevole alla vista e di adottare tutte le misure precauzionali al fine di evitare qualsiasi rischio per le persone e le cose, sia durante che dopo gli interventi.

L'appaltatore dovrà eseguire lavori di potature delle piante che presentano evidenti situazioni di pericolo in conseguenza di rami scosciati, secchi, pericolanti, ecc. Deve essere effettuata, altresì, la spollonatura delle essenze arboree con l'impiego di personale specializzato, dotato di scale e

piattaforme aree mobili nonché di idonei attrezzi per il taglio e dispositivi individuali di protezione ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza dei lavoratori.

Le potature interessanti piante di platano sono subordinate a preventiva autorizzazione della ARPAT e devono essere effettuate nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dalla stessa dettate.

L'impresa esecutrice del servizio deve assicurare, in qualsiasi periodo dell'anno, il suo intervento per l'abbattimento o la potatura di piante, sia nel caso che le stesse risultino inclinate, instabili e quindi di pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, sia su specifica richiesta della Committenza, in tutti quei casi in cui quest'ultima, a suo insindacabile giudizio, ne evidenzi l'opportunità. I suddetti abbattimenti devono essere preventivamente autorizzati dagli organi di competenza.

Le piante sempreverdi, laddove presentino pericoli per l'incolumità delle persone e/o delle cose a seguito di rami sporgenti, essiccati, ecc. ovvero per eccessiva vicinanza od intersezione con linee elettriche o telefoniche, devono essere potate avendo cura di effettuare su tutte le essenze vegetali una potatura di riforma omogenea ed unita, dando nel contempo alla pianta un aspetto gradevole alla vista. Sono da evitare nel modo più assoluto potature "selvagge" e le capitozzature che possano danneggiare i vegetali e creare squilibri ambientali.

Per la messa a dimora di nuove essenze, particolarmente per quanto concerne le scuole, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- avere cura di mettere a dimora piante esclusivamente del tipo precedentemente concordato con la S.A., salvo diverse disposizioni della stessa;
- valutare sempre la piantumazione di ogni tipologia di pianta in relazione al luogo di dimora;
- mantenere sempre le distanze di legge dalle eventuali adiacenze a confine di proprietà private.

Nel caso specifico di edifici scolastici, la messa a dimora delle piante deve essere effettuata evitando nella maniera più assoluta di utilizzare piante pollinifere (es. tigli, mimose, acacie, ecc.) o comunque produttrici di pollini causanti patologie allergiche, piante tossiche nonché piante che producono frutti e bacche tali da creare rischi per i bambini.

Dovrà essere evitata la messa a dimora di piante di pino che, per la loro instabilità e per la presenza di pigne, possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose a seguito di caduta a terra.

Dovrà essere eseguita la rimozione, almeno annuale, delle pigne sulle piante di pino esistenti nelle aree a verde a corredo di scuole e stabili comunali.

Al termine di ogni intervento, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla raccolta immediata (e comunque non oltre 24 ore) dei materiali di risulta provenienti dall'attività

svolta nonché, a propria cura e spese, al trasporto e smaltimento di essi in impianti autorizzati nel pieno rispetto delle normative vigenti. Al termine di ogni intervento e comunque non oltre 24 h, l'impresa appaltatrice inoltre dovrà provvedere alla rimozione del cantiere (transenne, segnaletica, ecc.). L'impresa appaltatrice dovrà infine inoltre provvedere alla raccolta del materiale di rifiuto presente sui luoghi di intervento (carta, residui plastici, oggetti e rifiuti vari). Tale materiale dovrà essere correttamente conferito negli appositi contenitori se presenti in loco predisposti per la raccolta dei rifiuti ovvero consegnati al servizio pubblico o trasportati in discarica. L'impresa esecutrice del servizio dovrà assicurare il suo intervento, immediato e comunque non oltre le 24 h dalla richiesta, in qualsiasi operazione di manutenzione del " Verde Pubblico " formante oggetto dell'Appalto, per tutta la durata dello stesso ed in qualsiasi momento dell'anno, su specifica richiesta della Committenza in tutti quei casi in cui, quest'ultima, a suo insindacabile giudizio, ne evidenzi la necessità.

L'Appaltatore dovrà comunicare l'avvio ed il termine degli interventi al referente tecnico del servizio della S.A.

Gli oneri derivanti dalle attività suddette competono totalmente all'impresa appaltatrice.

ART. 6 – VARIAZIONI RISPETTO AL CONTRATTO

E' facoltà della S.A. ridurre il numero degli interventi di potatura, così come ordinare la riduzione o l'aumento delle superfici oggetto del servizio di potatura.

In tal caso si farà luogo a proporzionale riduzione o aumento del corrispettivo, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, deve disporre di risorse umane, mezzi ed attrezzature proprie e sufficienti, a sviluppare in piena autonomia operativa l'oggetto del contratto, nonché idonei ai fini della sicurezza e della tutela dell'ambiente.

È fatto divieto all'appaltatore di utilizzare impianti, macchinari o attrezzature dell'impresa committente salvo situazioni preventivamente concordate che sono state decise durante la fase di coordinamento tra i soggetti interessati all'appalto per eliminare o ridurre i rischi connessi alle lavorazioni.

Il committente resterà del tutto estraneo all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dall'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a consegnare alla Committenza, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco del personale inviato presso il cantiere per l'esecuzione dei vari interventi. Sarà consentito l'accesso al cantiere solo ed esclusivamente alle persone incluse nell'elenco. Inoltre l'appaltatore designa il responsabile della conduzione tecnica dei lavori e della gestione degli aspetti disciplinari e antinfortunistici. Tale responsabile deve essere persona con qualifica adeguata al compito con conoscenze e competenze adeguate all'importanza degli interventi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore si impegna, altresì, in conformità a quanto promosso dal committente, a cooperare e coordinarsi, nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m., con le altre imprese eventualmente coinvolte in lavori all'interno del cantiere, per attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori e dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'appaltatore e i lavoratori delle altre ditte appaltatrici e/o lavoratori autonomi.

L'appaltatore dovrà provvedere a predisporre ed organizzare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per quanto riguarda i rischi specifici riferiti al contenuto tipico della propria attività. In particolare deve accertarsi che il personale della sua impresa abbia in dotazione i D.P.I. idonei e necessari per la protezione di eventuali rischi specifici presenti nelle fasi di esecuzione dei lavori affidati, o per la protezione contro i rischi specifici ambientali della cui esistenza ha avuto notizia dal conduttore dell'area su cui verranno eseguiti i lavori ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m. Per effetto dell'accettazione del presente capitolato, inoltre, assume, nei confronti della committente, l'obbligo contrattuale di fare utilizzare detti D.P.I. ai propri dipendenti tutte le volte che risulti necessario.

L'appaltatore si impegna ad utilizzare propri mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e alla tutela dell'ambiente, tenuti in perfetto stato di manutenzione.

L'appaltatore si obbliga ad adottare nei confronti del proprio personale impiegato per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto tutte le misure antinfortunistiche necessarie a tutelarne l'incolumità e l'integrità fisica mediante l'utilizzo di tutti i presidi previsti dalla legge o secondo l'esperienza tecnica rivolti alla tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro. L'appaltatore, inoltre, dichiara di avere effettuato, sul proprio personale impiegato per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, tutti gli accertamenti sanitari e le visite mediche periodiche (previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.) atte a verificare l'idoneità del personale stesso a svolgere l'incarico affidato. L'appaltatore si impegna inoltre a fornire immediatamente i documenti che attestino quanto sopra se richiesti dal committente.

L'appaltatore garantisce che il personale ha ricevuto l'informazione e la formazione sui rischi legati alle mansioni oggetto dell'appalto, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature e dei mezzi di protezione individuali e collettivi previsti per le specifiche lavorazioni.

L'appaltatore si obbliga inoltre a garantire la stretta osservanza da parte dei propri dipendenti di eventuali procedure, regolamenti predisposti dal committente e alla ulteriori misure di sicurezza indicate nell'opuscolo REGOLE DI SICUREZZA (allegato A al presente capitolato speciale d'appalto).

Nel caso l'appaltatore verifichi, in funzione dell'attività svolta, il sorgere di situazioni di rischio per il personale presente sull'area dei lavori, deve informare immediatamente il personale responsabile preposto dalla committenza.

Nel caso di lavori da realizzare in prossimità di strade è necessario prevedere le misure di sicurezza previste dal Codice della Strada e dai relativi Regolamenti di Attuazione con particolare riferimento alla installazione di adeguata segnaletica stradale, transenne, illuminazione, ecc.

Nel caso di cantieri la cui durata è maggiore di un giorno, l'impresa dovrà garantire la custodia diurna e notturna del cantiere stesso delimitandolo con opportune transenne o reti segnaletiche. Dovrà inoltre provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, da effettuarsi con cavalletti, lampade illuminanti, ecc.

L'impresa, nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente Capitolato, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti. In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare tali oneri obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Le imprese si obbligano altresì ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamento a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se e poiché costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

L'impresa è obbligata, inoltre, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria ed indipendentemente dalla struttura e

dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso d'inottemperanza agli obblighi sopra citati, segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o accertata dalla Committenza, quest'ultima comunicherà all'Impresa e, se del caso, all'Ispettorato suddetto l'inadempienza rilevata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi.

L'appaltatore deve tener conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati nel formulare la propria offerta.

L'appaltatore garantisce al committente la più corretta e scrupolosa applicazione, nei confronti dei propri dipendenti, dei livelli normativi e retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria e dichiara di rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge. L'appaltatore si obbliga a fornire, dietro richiesta in ogni momento, al committente, qualsiasi notizia ed informazione necessaria alla conoscenza contrattuale/retributiva dei propri dipendenti. L'appaltatore si obbliga ad evitare ogni comportamento (omissivo e commissivo) proprio e/o dei propri dipendenti, in violazione di disposizioni di legge di qualsivoglia fonte informativa, in materia di inquinamento dell'ambiente, salvo, in ogni caso il ristorno dell'eventuale danno subito dal committente. In particolare l'appaltatore si obbliga a rispettare le procedure e i regolamenti aziendali in materia di tutela dell'ambiente. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dall'attività oggetto dell'appalto, dovranno essere gestiti conformemente alle procedure aziendali e conferiti a discarica autorizzata da parte dell'appaltatore. L'appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente il committente, per scritto dell'insorgenza e la cessazione delle circostanze di forza maggiore che non consentano l'adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e si obbliga altresì a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere provata dall'appaltatore a richiesta del committente.

Nella eventualità di interventi che richiedano l'installazione specifica di un cantiere, la ditta appaltatrice è tenuta ad attuare i seguenti provvedimenti:

- i. redazione del Piano Operativo di Sicurezza relativamente al singolo cantiere redatto in conformità alla normativa nazionale e regionale;
- ii. rispetto del Piano Operativo di Sicurezza e di tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose, che potrebbero derivare dalla esecuzione dei lavori;

- iii. delimitazione del Cantiere e sua custodia diurna e notturna, osservando tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- iv. posizionamento delle segnalazioni notturne luminose;
- v. assicurare il trasporto dell'energia elettrica, dell'acqua potabile e la predisposizione di servizi igienici a servizio del Cantiere;
- vi. nominare un tecnico abilitato quale Direttore di Cantiere.

ART. 8 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Trattandosi di attività di pubblico interesse, il servizio non può essere sospeso se non per documentate cause di forza maggiore, non imputabili alla responsabilità dell'appaltatore.

E' comunque fatto obbligo all'impresa aggiudicataria comunicare, ove possibile, preventivamente e comunque non più tardi delle 12 ore successive all'evento, con qualsiasi mezzo che attesti la ricezione da parte della S.A., i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano o abbiano reso impossibili o incomplete le prestazioni.

ART. 9 - MANO D'OPERA, ATTREZZATURE E MEZZI STRUMENTALI

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto dall'impresa appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi, organizzazione e a suo rischio.

Sono pertanto a carico dell'appaltatore tutti gli oneri concernenti il personale da esso dipendente, le attrezzature, i macchinari, i mezzi strumentali e tutto quanto occorrente per l'espletamento a perfetta regola d'arte del servizio oggetto del presente Capitolato.

Posto che Sistema Ambiente SpA considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario, sono a carico dell'appaltatore anche tutte le misure volte alla realizzazione degli interventi con adeguate condizioni di sicurezza. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia.

ART. 10 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Per gli interventi previsti in questo appalto verrà corrisposto un corrispettivo secondo i prezzi unitari previsti nel Computo metrico allegato al presente Capitolato, **come risultanti dopo l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara**, il cui prezzo è comprensivo di ogni onere e magistero per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, **compreso anche il trasporto e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dalle operazioni di sfalcio nonché di eventuali rifiuti rinvenuti sui luoghi di intervento.**

Saranno riconosciute e liquidate le sole prestazioni completamente realizzate e documentate mediante apposita SCHEDA redatta dalla Committente e da questa sottoscritta unitamente all'Appaltatore.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 gg. d.f.f.m. e sarà effettuato in unica soluzione al termine dell'appalto, previa verifica di regolarità contributiva.

Anche il pagamento degli oneri per la sicurezza avverrà in unica soluzione al termine dell'appalto.

La fattura dovrà essere emessa solo dopo la verifica della contabilità degli interventi da parte della Committente e previo nullaosta di quest'ultima.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i costi per lo smaltimento/recupero dei materiali di risulta provenienti dalle operazioni di sfalcio del verde pubblico e rifiuti.

ART.11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i costi per lo smaltimento/recupero dei materiali di risulta e rifiuti. L'appaltatore dovrà asportare entro 24 ore dall'esecuzione degli interventi i materiali di risulta e gli eventuali rifiuti recuperati nell'area degli interventi.

ART. 12 - PENALI

La penale per il ritardo - rispetto ai tempi indicati dal Responsabile del servizio - nell'ultimazione di ciascun intervento commissionato, qualora imputabile all'Impresa, previa contestazione scritta degli addebiti e valutate le eventuali osservazioni dell'impresa da far pervenire non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla contestazione, è stabilita in € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo successivo al primo.

Nel caso di irregolarità riscontrate nell'esecuzione del servizio, di ciascun intervento commissionato, la S.A., previa contestazione scritta degli addebiti e valutate le eventuali osservazioni dell'impresa da far pervenire non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà applicare una penale fino ad un massimo di € 1.500,00 a seconda della gravità dei fatti contestati, della recidività e delle conseguenze dannose che ne siano derivate per la S.A., ivi compreso il c.d. danno all'immagine.

La mancata asportazione dei materiali di risulta, degli eventuali rifiuti recuperati nonché degli strumenti per la delimitazione del cantiere e/o per la regolamentazione del traffico, entro 24 h dal termine dell'intervento, comporterà, per ciascun intervento commissionato, l'applicazione di una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado di fornire adeguati giustificativi relativi allo smaltimento dei materiali di risulta dell'attività svolta e degli eventuali rifiuti recuperati, la S.A.,

previa contestazione scritta degli addebiti e valutate le eventuali osservazioni dell'impresa da far pervenire non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà applicare una penale fino ad un massimo di € 1.500,00, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.

In ipotesi di mancata o incompleta esecuzione, la S.A. non liquiderà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite.

La S.A. si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente da altri, con oneri a carico dell'appaltatore inadempiente. L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto dell'appalto potrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere.

Per le penalità e gli eventuali danni o spese di cui sopra verrà emessa una fattura da parte della committente. L'importo verrà recuperato in sede di liquidazione della fattura emessa dalla ditta concessionaria.

ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore potrà subappaltare il servizio oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 118 D.Lgs 163/06 e s.m..

Il contratto non può essere ceduto, nemmeno in parte, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs 163/06 e s.m.

L' inosservanza dei divieti di cui sopra produrrà la risoluzione del contratto, salvo il diritto della S.A. al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivati da fatti illeciti che venissero posti in essere dall'appaltatore per violazione delle vigenti norme di legge in merito a quanto sopra.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 163/06 e s.m.

ART. 14 – GARANZIE

L'impresa affidataria risponde di ogni contravvenzione ai regolamenti vigenti in materia, nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte della S.A., salvi gli interventi in favore dell'impresa affidataria da parte di società assicuratrici.

L'impresa affidataria si impegna e si obbliga a tenere indenne la S.A. da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, da qualsivoglia causa determinati. L'impresa affidataria esonera espressamente la S.A. da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o



indirettamente da fatto doloso o colposo di propri dipendenti e/o collaboratori, di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti o danneggiamenti.

L'impresa affidataria, con oneri a proprio carico, si impegna e si obbliga a stipulare, prima dell'inizio dell'attività e a mantenere in essere per tutta la durata del servizio, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso cose e persone (terzi e prestatori di lavoro) con un massimale minimo per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.

La compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza.

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'impresa affidataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge sopra citata, la S.A. risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria con raccomandata a/r.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono espressamente che, oltre a quanto previsto in generale dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

- mancato pagamento da parte dell'appaltatore di somme dovute a titolo retributivo e/o contributivo obbligatorio nei confronti dei propri dipendenti; mancata applicazione dei contratti collettivi; impiego di personale non dipendente dall'impresa appaltatrice;
- quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o negligenza grave;
- apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta esecutrice del servizio;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessazione di attività da parte dell'impresa esecutrice del servizio;
- arbitraria e ingiustificata interruzione del servizio;
- ulteriori inadempienze dell'impresa esecutrice del servizio dopo la comunicazione di n. 2 diffide formali o penalità;
- ritardo o inadempimento ingiustificato che si protragga per oltre sette giorni;

- operatività della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 15;
- quando non viene rispettato, anche in parte, il presente capitolato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della S.A. di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, trasmessa per lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (pec).

Qualora la S.A. si avvalga della presente clausola, la stessa si rivarrà sull'impresa esecutrice del servizio a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Salvo quanto previsto all'art. 240 del D.Lgs 163/06 e s.m. (accordo bonario), tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del foro di Lucca.

Non è ammesso l'arbitrato.

ART. 18 – PRIVACY

L'appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio e a operare nel pieno rispetto di quanto previsto dal Testo Unico Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.)

ART. 19 – RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 20 – NORMA DI CHIUSURA

Per l'appalto di cui all'oggetto, Sistema Ambiente S.p.A. è stazione appaltante; nel corso dell'appalto, a Sistema Ambiente S.p.A. potrà subentrare, quale ente committente, il Comune di Lucca. Posto quanto sopra, Sistema Ambiente S.p.A. è, ad oggi, unica vostra referente fino a diversa comunicazione scritta.

ALLEGATO "A" – REGOLE DI SICUREZZA

ALLEGATO "B" – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO/ELENCO PREZZI UNITARI

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA



